CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 515 del 28/03/2018

Classifica: **004.03** Anno **2018** **(6867840)**

Oggetto	**RESA DEL CONTO DEI COMUNI E DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TEFA - PARIFICAZIONE**

Ufficio Redattore	**P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVENTIMENTO**
Riferimento PEG	**98**
Centro di Costo	
Resp. del Proc.	**Cristina Baldini**
Dirigente/Titolare P.O.	**BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVENTIMENTO**

SANSUS00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premessi i seguenti riferimenti normativi:

- art. 93, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 che stabilisce: "*Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti";*

- art. 93, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 che dispone: "*Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74, R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli art. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n° 1214";*

- art. 226, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 2 comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154**,** che recita: "*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";*

- art. 233, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 2 comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, che prevede: "Entro il termine di 30 giorni dalla *chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";*

Visto l'art. 19 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 "Riordino della finanza degli Enti territoriali" che dispone: "con Delibera della Giunta Provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; **qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data, la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo**";

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che nell'istituire la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA1**) al comma 17 cita: "fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 che all'art. 238 che istituisce una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA2**) e sopprime la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11 che dispone: "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti";

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale – art. 2 comma 44 che dispone: "È fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";.

Visto l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126, che dispone: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato" e visto l'art. 77-bis comma 30 del D.L. 25-06-2008, n. 112 che cita "per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Vista la delibera n. 77 del 15/04/2008 con la quale la Giunta stabiliva l'**1%** quale misura del tributo dall'anno 2009, misura confermata con successivo atto n. 242 del 29/10/2008;

Considerato che per effetto della modifica di cui ai sopra citati atti la tariffa del tributo applicata da questa Provincia dal 1 gennaio 2009 era al minimo consentito dalla legge e che tale misura è stata confermata per l'anno 2010 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 220 del 10/11/2009;

Visto l'art. 1 comma 123, L. 13 dicembre 2010, n. 220 che dispone "resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la delibera n. 185 del 9/11/2010 con la quale la Giunta confermava per l'anno 2011 l'applicazione della tariffa al minimo consentito dalla legge;

Visto il D.Lgs 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" (pubblicato in G.U. n. 109 del 12 maggio 2011) attuativo della L. 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione";

Vista la delibera n. 200 del 10 novembre 2011 con la quale la Giunta stabiliva la misura del quattro per cento (**4%**) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno 2012 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, salvo la riduzione all'uno percento (**1%**) per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale a 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale n. 3975 del 26 settembre 2011;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che cita all'art. 13 comma 14 "Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126

b. .. omissis..";

Visto il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge con modifiche dall'art. 1 comma 1 L. 26 aprile 2012 n. 44, contenente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" che all'art. 4 comma 4 è intervenuto sulla potestà degli enti locali di incrementare i tributi abrogando l'articolo 77 -bis, comma 30, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13.12.2010, n. 220. La norma fa salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del decreto legge;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, avente per oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede all'art. 14 l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **(TARES)** a decorrere dal 1 gennaio 2013;

Visto il comma 28 dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sopra citato che dispone: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13";

Vista la delibera n. 169 del 11/12/2012 con la quale la Giunta Provinciale stabiliva la misura del cinque per cento (**5%**) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per **l'anno 2013** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 avente per oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che all'art 1 comma 1 istituisce la IUC che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti **(TARI)**;

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 sopra citata che all'art. 1 comma 666 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente e ne prevede l'applicazione nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo**;**

Vista la delibera n. 6 del 17 gennaio 2014 "Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente. Determinazione della misura per l'anno 2014" che stabiliva le seguenti aliquote:

- **3%** per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale a 45% come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013
- **4%** per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013;

Visto l'atto del sindaco n. 48 del 29/06/2015 che stabilisce l'aliquota TEFA al 5% per l'esercizio 2015;

Vista la delibera del Consiglio Metropolitano n. 49 del 27/07/2016 di conferma per l'esercizio 2016 delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;

Vista la delibera del Consiglio metropolitano n. 102 del 20/12/2017 di conferma per l'esercizio 2017 delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;

Visto l'art. 1 comma 16 della L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni" (c.d. legge Delrio) che dispone : "Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno. ..omissis…";

Dato atto che compete ai Comuni della Provincia, o ai gestori da essi designati, la fatturazione e/o l'iscrizione a ruolo del tributo contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto che le somme riscosse vengono accreditate all'Ente dal competente concessionario della riscossione,

oppure direttamente dal Comune o dal gestore qualora questi non si avvalgano del concessionario, in alcuni casi trattenendosi le somme dovute per compenso o quelle derivanti da sgravi concessi;

Ritenuto pertanto necessario provvedere con il presente provvedimento a:

- prendere atto dell'avvenuta resa del conto della gestione di cassa da parte dei concessionari, Comuni o gestori, risultanti dagli allegati "A" e "B", che hanno versato le quote di tributo ambientale per l'esercizio finanziario 2016;
- di dare atto che le somme versate come tributo ambientale risultanti dalle dichiarazioni ricevute dai concessionari della riscossione e dai comuni, agli atti presso la Direzione Servizi Finanziari, risultano compatibili con le scritture contabili dell'Ente, come indicato nell' **allegato A** "Riepiloghi concessionari riscossione";

Considerato che alcuni comuni hanno rendicontato i versamenti non per cassa ma per competenza e, pertanto, alcuni versamenti di competenza del 2017 sono stati effettuati nel 2018 e alcuni versamenti 2016 sono stati introitati nel 2017 già rendicontati nel 2016;

Visti i conti della gestione di cassa TEFA su TIA e TARSU di Quadrifoglio S.p.A., ALIA S.p.A., AER S.p.A., Publiambiente S.p.A. e Hera S.p. A. come da **allegato B**;

Visti i conti di gestione TEFA dei comuni (**allegato C**);

Rilevato che alcune dichiarazioni sulle risultanze dei conti TEFA dei comuni concessionari della riscossione non sono pervenute come da allegato A;

Ritenuto opportuno, pertanto, rinviare la parificazione di quanto non trasmesso al momento in cui perverranno le risultanze dei conti da parte dei concessionari della riscossione o dei comuni;

Considerato che sopraccitati gestori hanno effettuato la riscossione TARES e TARI per conto di alcuni comuni e che tali versamenti devono essere rendicontati dai comuni stessi;

Vista la lettera prot. n. 9230/2018 con la quale Agenzia delle Entrate- Riscossione S.p.A. ha rendicontato i versamenti effettuati alla Città Metropolitana di Firenze, tra cui anche la TEFA;

Rilevato che il programma di contabilità dell'ente riporta la vecchia denominazione dei concessionari di riscossione;

Appurato che al momento non è stato possibile ottenere dal Tesoriere il prospetto dei provvisori di entrata incassati dalla CM di Firenze relativi ad Equitalia S.p.A./Agenzia delle Entrate- Riscossione utile per poter conciliare i dati;

Ritenuto, pertanto, opportuno rinviare la parificazione dei dati al momento in cui perverranno i dati richiesti al Tesoriere;

Rinviare l'approvazione del rendiconto dell'agente contabile alla deliberazione inerente il Conto Consuntivo 2017;

Ricordato che l'attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni coattiva nella regione Sicilia è effettuata tramite "Riscossione Sicilia S.p.A. P.IVA 04739330829;

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Richiamato il decreto presidenziale/l'atto dirigenziale n. 538/2018, con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Bilancio e Investimenti;

DETERMINA

1) di prendere atto, per quanto in premessa, delle risultanze dei conti dei gestori, dei comuni e dei concessionari per la riscossione del tributo ambientale (TEFA) relativamente all'esercizio 2017 di cui agli **allegati A)** "Riepilogo TEFA 2017, **B)** Conti della gestione di Alia S.p.A., A.E.R. S.p.A:, Hera S.p.A. e Publiambiente S.p.A. **C)** conti della gestione dei comuni;

2) di allegare alla presente determina della quale costituiscono parte integrante:

- un riepilogo di tutti gli incassi TEFA 2016(allegato A);

- i modelli 21 o altri prospetti trasmessi dalle società che gestiscono la raccolta di rifiuti solidi urbani (allegato B);

- i modelli 21 trasmessi dai comuni alla Città Metropolitana di Firenze (allegato C);

3) di stabilire che i conti della gestione degli Agenti contabili della riscossione (Allegati B e C) conciliano con i dati della gestione finanziaria;

5) di rinviare al provvedimento riguardante il Rendiconto 2017 l'approvazione dei rendiconti dei concessionari per la riscossione del tributo;

6) di prendere atto che alcuni Agenti contabili (allegato A) non hanno presentato il conto di gestione e, pertanto, di rinviare la parificazione di quanto non trasmesso ad oggi al momento in cui perverranno le risultanze dei conti da parte dei concessionari della riscossione o dei comuni;

7) di rinviare a successivi atti la liquidazione degli aggi spettanti ai comuni e agli altri concessionari;

8) di rinviare, per quanto espresso in premessa, la parificazione dei cinti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A. al momento in cui saranno disponibili i dati dei provvisori riscossi.

Firenze **28/03/2018**

BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVENTIMENTO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"